

STATUTO DELL'ENTE MORALE
"FONDAZIONE FAMIGLIA GERMANO' ETS"

ARTICOLO 1 - ORIGINI E COSTITUZIONE.

E' stata costituita per volontà della fu Signora Marianna Germanò, in base a testamento pubblico di cui all'atto per notaio Simone di Oppido Mamertina dell'8 luglio 1903, ivi registrato il 18 febbraio 1905 al n.ro 250 foglio 124, un Ente morale denominato "Famiglia Germanò" con sede in Oppido Mamertina alla piazza Orfanotrofio n.ro 3.

Ad oggi, è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione: **"Fondazione FAMIGLIA GERMANO' ETS"**.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2 - GLI SCOPI.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art.5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, la Fondazione svolge le seguenti attività:

- a) l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni

economiche disagiate, alle donne in difficoltà; la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia abbandonata o privi di assistenza;

b) lo sviluppo dell'istruzione e della cultura, la promozione e l'esercizio della solidarietà umana e sociale verso tutte le categorie svantaggiate.

In particolare l'Ente curerà:

c) l'assistenza agli anziani, autosufficienti e non;

d) l'educazione ed il recupero di giovani e bambini portatori di handicap e non;

e) l'accoglienza ed il recupero dei tossicodipendenti;

f) l'accoglienza e l'assistenza di ragazze madri;

g) l'accoglienza e l'assistenza di malati terminali, lungodegenti e malati di AIDS;

h) la predisposizione e la gestione di servizi di riabilitazione e cura, aperti al territorio;

i) la predisposizione e l'effettuazione, in accordo con enti pubblici e privati, di corsi di formazione professionale;

j) l'organizzazione di attività ricreative;

k) la promozione di iniziative per favorire l'inserimento sociale delle fasce deboli, dei giovani disadattati, dei tossicodipendenti, dei malati di AIDS, degli ex carcerati;

l) la collaborazione con enti pubblici e privati e la stipula con essi, se opportuno, di accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse sociale;

m) l'organizzazione e la gestione di attività, oltre che sociali, anche artigianali, commerciali, agricole, industriali, culturali, assistenziali finalizzate, all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

n) la promozione di interventi educativi; formativi e culturali nel territorio, finalizzati a promuovere rapporti di conoscenza tra cittadino e mondo del lavoro, tra cittadino e problematiche sociali, tra cittadino e opportunità di sviluppo del territorio, con particolare attenzione al mondo giovanile;

o) la creazione di centri e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al godimento del tempo libero, al turismo sociale, ambientale, giovanile e della terza età;

p) la creazione e la gestione di centri di recupero, case famiglia, centri di accoglienza e quant'altro ritenuto opportuno per combattere e contrastare l'emarginazione sociale e la povertà.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può

avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art.7 CTS.

Per il migliore conseguimento dei fini di cui sopra, l'Ente può:

- concorrere a gare, aste pubbliche e licitazioni e trattative private;
- stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'Amministrazione dello Stato e con enti locali, territoriali e non;
- partecipare a consorzi e ad organismi consortili, societari ed associativi che svolgono attività analoghe, affini o connesse all'attività sociale dell'Ente.

ARTICOLO 3 - IL PATRIMONIO.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili descritti nell'allegato "A" al presente statuto.

La Fondazione persegue le proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché i seguenti mezzi finanziari:

- oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di benefattori;
- proventi delle attività sociali; contributi, provvidenze;
- erogazioni dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, di Istituzioni italiane ed estere, di enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali) ed altre possibili istituzioni laiche e religiose operanti nel campo dell'assistenza, senza che le suddette indicazioni costituiscano in alcun modo limitazioni;
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Ente provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché con la stipula di contratti di mutuo, finanziamenti, locazioni, e tutto quanto altro necessario od opportuno per il raggiungimento dello scopo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 4 - GLI ORGANI.

Sono organi dell'ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente viene nominato dal Vescovo pro tempore della Diocesi.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Per gravi e documentati motivi il Presidente può essere sfiduciato sia dal Vescovo con il consenso del Consiglio di Amministrazione, sia dal Consiglio di Amministrazione con il consenso del Vescovo.

Il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione un socio vicario, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 6 - PRESIDENTE: ATTRIBUZIONI.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle riunioni;
- firma gli atti e quando occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- vigila sull'operato del Direttore Generale;
- stipula i contratti di lavoro con i collaboratori.

In mancanza del Direttore Generale, le funzioni di questo vengono assunte dal Presidente.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono cinque:

- il Presidente, nominato dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Oppido-Palmi;
- il Sindaco del Comune di Oppido Mamertina;
- un parroco operante nelle Parrocchie del Comune di Oppido Mamertina, nominato dal Vescovo;

- altri due membri nominati dal Vescovo e scelti fra i laici impegnati.

ARTICOLO 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente o dal suo vicario in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI.

Il Consiglio di amministrazione ha i poteri necessari per l'amministrazione del Patrimonio dell'Ente e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali l'Ente perseguirà gli scopi.

Ad esso spetta:

- a) nominare, su proposta del presidente, un direttore generale stabilendone l'eventuale retribuzione;
- b) nominare tra i suoi membri un segretario per la redazione dei verbali delle sedute;
- c) approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, entro il mese di aprile il bilancio di esercizio, il Bilancio sociale, ove previsto per legge;
- d) provvedere sugli affari che gli siano proposti dal Presidente;
- e) deliberare l'assunzione di collaboratori, stabilendone l'eventuale retribuzione;
- f) approvare il rimborso spese per il Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare la partecipazione dell'Ente a consorzi ed organismi consortili, societari e associativi che svolgono attività analoghe, affini o connesse all'attività sociale dell'Ente;
- h) nominare l'Organo di Controllo;
- i) documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art.26 comma 7 D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RIUNIONI.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto sotto forma di lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima, o altro mezzo telematico che ne assicuri la ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da

trattare.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: VOTAZIONI.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: VERBALI.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RIUNIONI.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo i rimborsi delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I membri durano in carica quattro anni.

ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE GENERALE.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Può essere rimosso, per grave e documentati motivi, dallo stesso Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 15 - IL DIRETTORE GENERALE: DIRITTI.

Il Direttore Generale partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 16 - IL DIRETTORE GENERALE: COMPITI.

E' compito del Direttore Generale:

- approntare il bilancio preventivo e di esercizio;
- curare direttamente e materialmente l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- adottare, in caso d'urgenza, d'intesa con il Presidente, ogni provvedimento, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- approvare l'assunzione di collaboratori anche retribuiti;

- tenere i rapporti con gli eventuali responsabili delle diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali l'Ente perseguirà lo scopo sociale;
- vigilare sul personale dell'Ente.

ART.17 - ORGANO DI CONTROLLO.

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.23, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio di esercizio.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra

le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs. 117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del medesimo decreto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori può essere monocratico oppure collegiale.

Esso è nominato, dal Consiglio di Amministrazione che ne indica il Presidente.

Questi deve essere iscritto all'albo nazionale dei Revisore dei Conti.

Gli altri eventuali membri saranno scelti tra professionisti laici.

Il Collegio dei Revisori è il garante della correttezza amministrativa e contabile della gestione della Fondazione ed è abilitato ad accedere a tutta la documentazione contabile per effettuare tutti gli eventuali controlli; osservando le norme vigenti in materia:

- in caso di ispezione redige il verbale;
- redige la relazione al bilancio annuale della Fondazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Ciascun revisore dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 19 - NORME FINALI.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti di Terzo settore che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - NORME GENERALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

F.to: Don Emanuele Leuzzi

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.